



Oggetto: Determina di approvazione della terza variazione del “*Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2023 – 2024*”, adottato con Determina del Sostituto del Direttore Generale n. 40/2023 e ss.mm. e contestuale autorizzazione all’indizione di una procedura negoziata tramite RdO sul MePa, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera e) del d. lgs. n. 36/2023, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per la fornitura della licenza d'uso dei prodotti software Alfresco digital business platform – enterprise (Up to 1,000 Named Users, up to 16 Cores), con validità annuale – CIG A00D75B85B - CUI F97345810580202300003 (Mod 232_01: ID n. 180401654 del 19/07/2023 - Mod. 232_02 n. 63/2023, prot. n. 0092556-20/07/2023-AIFA-AIFA_UCB-P del 20/07/2023)

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso “Regolamento”);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023 (d'ora in poi per brevità anche "Codice");

Visti in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice n. 36/2023 in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice n. 36/2023 medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 "Livello Primo", che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Visto l'art. 17, comma 1, del Codice che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la stazione appaltante con la decisione a contrarre debba individuare *"l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”*;

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”*;

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti di cui alla Parte I, Libro II del Codice avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”* fermo restando che *“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*;

Considerato che, come evidenziato nella Relazione illustrativa del nuovo Codice, la rotazione si ha solo a carico del soggetto che abbia conseguito l'aggiudicazione per due precedenti contratti consecutivi rientranti nello stesso settore merceologico, *“escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l'aggiudicazione”*;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente *“Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT”* da attuare in forza del *“Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione”* previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 approvato con Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022;

Visto il Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia Italiana del Farmaco che è il documento di indirizzo strategico ed economico pensato per guidare operativamente la trasformazione digitale dell'Agenzia al fine di rendere più efficace e trasparente l'attività

amministrativa e garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, predisposto dal Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Strategia Italia digitale 2026), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull'eGovernment, Documento di programmazione 2022-2024 dell'Agenzia dei medicinali europea EMA) e il Piano triennale per l'informatica nella PA dell'AgID che governano il tema a livello nazionale ed europeo e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell'AIFA per l'anno 2022 e 2023;

Viste la Delibera n. 48 del 10 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, recante l'approvazione del predetto Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia italiana del Farmaco;

Tenuto conto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 469/2023, è stato approvato, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024;

Visto in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *"assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017"*;

Tenuto conto che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *"di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE"*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF - Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF - Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza, prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. h) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «procedure negoziate» le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti

e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

Visto l'art. 50 comma 1, lettera e) del Codice il quale prevede che, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice, pari ad oggi a euro 215.000,00 oltre IVA, le Stazioni Appaltanti procedano mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;

Visto il comma 2 del sopra citato 50 a tenor del quale *“Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1”*;

Visto il sopracitato dell'allegato II.1 rubricato *“Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”*;

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - il dr. Maurizio Trapanese è stato individuato quale “Responsabile Unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Visto l'art. 93 comma 7 del Codice a tenor del quale, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, *“la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza”*;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la delibera n. 2 del 23/01/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2023-2024 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del sostituto del Direttore Generale n. 40 del 30/01/2023 con la quale è stato adottato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2023 – 2024”, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo “nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”, e nella quale è stato espressamente previsto l'acquisto in parola col CUI F97345810580202300003;

Viste le successive Determine del Sostituto Direttore Generale n. 306/2023 e n. 308/2023 di modifica al predetto Programma biennale;

Preso atto che il contratto CIG 932211115C stipulato da AIFA con l'OE SOURCESENSE S.P.A, giusta Determina AM n. 134/2022, per la licenza d'uso del software "Alfresco digital business platform – enterprise" (Up to 1,000 Named Users, up to 16 Cores), scadrà in data 19/09/2023;

Visto il Modulo 232_01 "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" trasmesso dal Settore ICT, ID n. 180401654 del 19/07/2023 con il quale si richiede di procedere all'acquisto della licenza d'uso del prodotti software Alfresco digital business platform – enterprise (Up to 1,000 Named Users, up to 16 Cores) attraverso una RdO sul MePA, aperta a tutti gli operatori economici che siano, come requisito di partecipazione, qualificati come Partners o rivenditori Alfresco, per un importo a base d'asta di euro 172.000,00 (centosettantaduemila/00), oltre IVA;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 63/2023, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 20/07/2023, attestante la copertura finanziaria;

Vista in particolare la relazione tecnica del 19/07/2023 a firma del dirigente del Settore richiedente l'acquisto (All. 1), allegata al predetto modulo, alla quale integralmente si rimanda e nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in parola rappresentandosi che *"L'Agenzia Italiana del Farmaco, nell'ambito della strategia di sviluppo del sistema informativo, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa, migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi, nonché ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa, si è dotata ormai dal 2019 (si veda determina DG 1268/2019), della licenza d'uso software a tempo determinato Alfresco digital business platform – enterprise (Up to 1,000 Named Users, up to 16 Cores), necessaria per implementare una Piattaforma documentale la cui finalità è quella di dare all'Agenzia una visione integrata di tutte le informazioni e i documenti tra loro correlati, inerenti i diversi processi interni, dalla fase di pre-autorizzazione a quella di vigilanza post-marketing, raccordando e rendendo facilmente fruibili, tutte le informazioni ai sistemi ed agli utenti dell'Agenzia, secondo opportuni livelli di accesso e in maniera trasparente rispetto alla dislocazione fisica delle informazioni (interna/esterna) all'Agenzia."*;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Verificata la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) dei servizi di cui si necessita all'interno del seguente Bando "Beni per le Pubbliche Amministrazioni" nell'Area merceologica "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio" nella classe merceologica "Software" CPV 48311000-1 "Pacchetti software per la gestione di documenti";

Considerata, pertanto, la necessità dell'AIFA di avviare una procedura di acquisto tramite RdO sul MePa, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e) del Codice, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per un importo a base d'asta di euro 172.000,00 (centosettantaduemila/00) oltre IVA, per la fornitura della licenza d'uso dei prodotti software Alfresco digital business platform – enterprise (Up to 1,000 Named Users, up to 16 Cores), con validità annuale;

Ritenuto pertanto, opportuno dare la massima pubblicità possibile alla procedura in parola mediante indizione di una RdO aperta a tutti gli OE interessati e qualificati come Partners/Rivenditori Alfresco, regolarmente iscritti al MePA al Bando “Beni per le Pubbliche Amministrazioni” nell'Area merceologica “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” nella classe merceologica “Software” CPV 48311000-1 Pacchetti software per la gestione di documenti;

Preso atto che nella fattispecie in esame non è applicabile il principio di rotazione posto che, come previsto dal sopra citato art. 49 comma 5 del Codice, trattasi di procedura *“effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla medesima”* in quanto aperta a tutti gli OE iscritti al MePA che siano, come requisito di partecipazione, qualificati come Partners o rivenditori Alfresco;

Vista la nota dell'11/09/2023, prot. n. 0111247-11/09/2023-AIFA-AIFA-A, con cui il dirigente del Settore ICT e RUP della procedura ha rappresentato che l'oggetto dell'acquisto in parola non rientra in nessuna delle seguenti fattispecie, per le quali l'art. 108 comma 2 del Codice stabilisce che vengano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- “a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;*
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;*
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;*
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;*
- e) gli affidamenti di appalto integrato;*
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.”;*

Visto l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento di cui al medesimo articolo *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106”* ove, come nella fattispecie in esame, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedano particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria, posto che gli operatori partecipanti dovranno essere qualificati come Partners/Rivenditori Alfresco;

Preso atto che nel sopra citato “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2023 – 2024”, è stato previsto l'acquisto in parola col CUI F97345810580202300003 per una durata di 12 mesi ma per un importo inferiore, e precisamente pari a euro 155.686,58 oltre IVA, e che tuttavia, come precisato dal RUP con mail del 21/07/2023 *“la base d'asta più alta risente degli adeguamenti in rialzo dei listini che hanno interessato la maggior parte dei prodotti”;*

Rilevato che le modifiche alla programmazione sono espressamente consentite dall'art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del quale la stazione appaltante ha la possibilità di aggiornare o modificare il programma, nel corso del biennio, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la programmazione;

Preso atto che tale facoltà di modifica è stata, peraltro, espressamente prevista anche nella sopra citata Determina del Sostituto del Direttore Generale n. 40/2023 di approvazione del Programma;

Tenuto conto altresì di quanto previsto dal sopra citato art. 7 del DM MIT n. 14/2018 in virtù del quale al comma 8 è disposto che *"I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente ...omissis... qualora le modifiche riguardino...omissis... lettera e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse."*;

Considerato che il Programma biennale degli acquisti dell'Agenzia costituisce per l'AIFA un documento avente carattere meramente programmatico e che il predetto acquisto verrà autorizzato col presente provvedimento essendone stata previamente già verificata l'effettiva copertura economico-finanziaria come sopra indicato;

Vista la nota informativa prot. n. 9392521 del 21/07/2023 con cui il dirigente dell'Area Amministrativa ha informato la Direzione generale della opportunità di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di variazione del *Programma biennale degli acquisti per gli anni 2023-2024* in argomento;

Preso atto della seduta del 26/07/2023 durante la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2023-2024 può essere aggiornata con l'inserimento della modifica relativa all'acquisto in parola;

Considerata pertanto, per le ragioni sopra esposte, la necessità di garantire l'indispensabile funzionamento dei sistemi informatici di AIFA in vista dell'imminente scadenza del contratto CIG 932211115C, mediante l'acquisto in argomento;

Ritenuto pertanto di procedere, previa modifica del sopra citato Programma degli acquisti, alla procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, tramite RdO sul MePA, aperta a tutti gli OE iscritti al MePA che siano, come requisito di partecipazione, qualificati come Partners o rivenditori Alfresco, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo per la fornitura della licenza d'uso dei prodotti software Alfresco digital business platform – enterprise (Up to 1,000 Named Users, up to 16 Cores), per una durata di 12 (dodici) ed un importo di euro 172.000,00 (centosettantaduemila/00) oltre IVA – CIG A00D75B85B - CUI F97345810580202300003;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(approvazione della terza variazione del programma biennale degli acquisti per gli anni 2023 – 2024)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il *Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2023/2024* - adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con Determina del Sostituto del Direttore Generale n. 40 del 30/01/2023 e ss.mm., è modificato limitatamente all'acquisto di cui al CUI F97345810580202300003 quanto all'importo, secondo quanto indicato nelle premesse, come da prospetto allegato alla presente determinazione della quale ne costituisce parte integrante (All. 3).
2. Si dà mandato all'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio di procedere, ai sensi della vigente normativa, alla pubblicazione della predetta modifica, mentre non sarà necessaria la comunicazione al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, trattandosi di acquisizione di importo inferiore a 1 milione di euro.

**Art.2
(indizione)**

1. È indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, tramite RdO sul MePA per la fornitura, per 12 mesi, della licenza d'uso dei prodotti software Alfresco digital business platform – enterprise (Up to 1,000 Named Users, up to 16 Cores) – CIG A00D75B85B - CUI F97345810580202300003.
2. Alla procedura di gara verranno invitati a partecipare tutti gli Operatori Economici qualificati come Partners/Rivenditori Alfresco e validamente abilitati, alla scadenza della presentazione delle offerte, al Bando “Beni per le Pubbliche Amministrazioni” nell'Area merceologica “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” nella classe merceologica “Software” CPV 48311000-1 “Pacchetti software per la gestione di documenti.
3. L'aggiudicazione verrà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo.
4. È fatta salva l'applicabilità dell'art. 120 comma 9 del Codice, in quanto espressamente prevista nei documenti di gara, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto; in tal caso l'appaltatore è tenuto al rispetto delle condizioni contrattuali originariamente previste e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. È fatta salva l'applicabilità dell'art. 120 comma 10 del Codice, in quanto espressamente prevista nei documenti di gara, qualora in corso di esecuzione si renda necessaria una proroga; in tal caso il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
6. E' altresì applicabile la fattispecie di cui all'art. 120 comma 11 del Codice ove ne sussistano le condizioni.

Art. 3
(valutazione delle offerte)

1. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, la valutazione delle offerte sarà effettuata da un seggio di gara, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza.

Non possono far parte del seggio di gara:

- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 4
(compiti del RUP nella fase di affidamento)

1. Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato I.2 al Codice, il RUP:
 - a) effettua la verifica della documentazione amministrativa avvalendosi dell'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio, esercitando funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento della procedura, incluso l'espletamento della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
 - b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; avvalendosi, in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, dell'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio o di una commissione appositamente nominata;
 - c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse;
 - d) dispone le esclusioni dalla gara;
 - e) esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 6
(autorizzazione di spesa)

1. Il valore complessivo dell'appalto è stimato sensi dell'art. 14 del Codice dei contratti pubblici in euro 172.000,00 (centosettantaduemila/00) oltre IVA.
2. La spesa relativa alla procedura di gara graverà *pro quota* sul budget anni 2023 e 2024.
3. L'indizione della procedura di gara comporta l'obbligo per AIFA di versamento del contributo in favore dell'ANAC, come disposto dalla stessa Autorità con ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2023, pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Art. 7

(pubblicità e trasparenza)

1. Ai sensi dell'art. 225 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> e le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 12/09/2023

Il Sostituto del Direttore Generale
f.to digitalmente
Anna Rosa Marra

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

- 1) Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 20/07/2023 n. 63/2022 attestante la copertura finanziaria;
- 2) Relazione ICT del 19/07/2023;
- 3) Prospetto relativo alla seconda modifica del *Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2023/2024*.

Pubblicato sul profilo del committente in data 12/09/2023.